

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | NOVEMBRE 2023



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/a_2023.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 19 SETTEMBRE 2023 N. 761

Integra il delitto di cui all'art. 346 bis c.p. la condotta dell'imputato, uomo influente tra i colleghi magistrati in ragione del proprio percorso professionale ed associativo all'interno della Magistratura, il quale riceva utilità per la propria mediazione verso altri pubblici agenti, trattandosi di atto contrario ai doveri d'ufficio. Invero, sebbene il reato non sia integrato per effetto della mera intermediazione, occorrendo che essa sia illecita cioè finalizzata alla commissione di un fatto di reato, quando l'autore sia un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 23 GIUGNO 2023 N. 1043

Le dichiarazioni accusatorie rese - in sit e senza assistenza del difensore, pur in presenza di gravi indizi di reità - dall'assuntore di stupefacenti non possono fornire prove a carico dell'imputato del delitto di spaccio quando, a seguito di perquisizione, emergano elementi equivoci in ordine al fatto che i soggetti coinvolti siano acquirenti o spacciatori o, più verosimilmente, rivestano entrambi i ruoli.

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 27 APRILE 2023 N. 429

Commettono turbativa d'asta i parenti dell'esecutato che, pur privi di risorse per aggiudicarsi l'immobile in asta e non interessati personalmente all'acquisto, partecipino alle procedure di vendita senza incanto depositando a titolo di cauzione assegni tratti con denaro dell'esecutato, e, aggiudicatisi il bene mediante più rilanci finalizzati a dissuadere altri concorrenti interessati all'acquisto dal proseguire nella gara, non procedano poi al saldo del prezzo così da rendere necessaria una nuova procedura di vendita, ma consentendo all'esecutato di mantenere il possesso del bene e favorendo una successiva definizione bonaria della pendenza con il creditore, fiaccato da una serie di procedure di vendita non andate a buon fine, grazie alle caparre che andavano a deconto del debito.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 OTTOBRE 2023 N. 766

L'assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti, motivata dall'assenza di abitudine delle condotte vessatorie, non esclude di per sé che la persona offesa, convivente con l'imputato e ad esso legata da una relazione affettiva, possa essere rimasta vittima di episodi di violenza sfociati nelle denunciate lesioni. La responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 582 c.p., peraltro, risulta correttamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, come oggettivamente riscontrate dalle certificazioni mediche acquisite in atti; risulta altresì da confermare la mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui motivazione, sebbene non esplicitata nella sentenza di primo grado, si desume agevolmente dalle motivazioni di diniego della sospensione condizionale della pena, ossia l'essere l'imputato già gravato da cinque sentenze di condanna, alcune delle quali relative a reati commessi con violenza.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 25 SETTEMBRE 2023 N. 709

Va confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. pronunciata nei confronti dell'imputato che aveva usato violenza e minacciato l'uomo che lo aveva accolto nella propria casa e lo aveva mantenuto per anni, in quanto senza famiglia e senza lavoro. Gli episodi violenti, infatti, sebbene a volte posti in essere a distanza gli uni dagli altri, nella ricostruzione offerta dalla persona offesa, da ritenersi attendibile in quanto coerente, dettagliata e riscontrata dai referti del Pronto Soccorso e dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, risultano reiterati e connotati da specifica volontà persecutoria, così integrando gli elementi del reato contestato. Peraltro, risulta corretta la qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito dell'art. 572 c.p. posto che la convivenza e il mantenimento permettono di inscrivere la fattispecie concreta in quella astratta stante l'assimilazione del rapporto e il bene giuridico che la norma in questione intende tutelare.